



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
Provincia di Agrigento

**DETERMINAZIONE N. 29**  
**Data di registrazione 23/02/2018**

***Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"***

Area Amministrativa

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRITTI DI ROGITO DAL 18 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018**

---

Premesso che l'art.10 del d.l. n. 90 del 24/6/2014, ha abrogato l'art.41 comma 4, della legge 11/7/1980, n.312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/6/2014;

il D.L. N°90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n°114, di conversione del decreto n° 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/8/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che relativamente agli atti rogitati dal 25/6/2014 al 18/8/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge n°114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. N°90/2014;

a decorrere dal 19/8/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2 -bis, dell'art.10, del D.L. N°90/2014 introdotto dalla legge di conversione n° 114/2014 che recita:” Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, comma due della legge 15/11/1973, n°734, come sostituito dal comma 2 del presente decreto per gli atti ai numeri 1-2-3-4 e 5 della tabella O allegata alla legge 8/6/1962, n°604 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”;

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti:

- un primo orientamento, espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n°21 del 4/6/2015, secondo cui “ alla luce della previsione di cui all'art.10, comma 2 bis, del D.L. 24/6/2014, n°90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n°114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali;
- un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n° 75 del 23/2/2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n°1539 del 18/5/2016 e n°2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n°307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in

Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, anche se nei Comuni di appartenenza sia presente personale di qualifica dirigenziale;

CONSTATATO che dal 18 gennaio al 6 febbraio 2018 sono stati riscossi per diritti su contratti come da bollettini agli atti, euro 3.168,82 a rogito del Segretario Generale dottor Pietro Amorosia;

DATO ATTO che l'ufficio stipendi ha verificato che i diritti di rogito non superano 1/5 dello stipendio in godimento, dal Segretario Generale dottor Pietro Amorosia;

DATO ATTO, altresì, che in questo Comune non è presente la dirigenza;

RITENUTO, quindi di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa e alla relativa liquidazione che è di € 3.168,82 al lordo delle ritenute in favore del sopra citato Segretario;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. N°48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R.N°22/2008;

Visto il Decreto Legislativo N°267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

#### DETERMINA

Di liquidare e pagare al Segretario Generale dottor Pietro Amorosia la somma di € 3.168,82 per diritti riscossi su contratti a rogito dal 18 gennaio al 6 febbraio 2018 come da bollettini agli atti;

Di impegnare la spesa di euro 3.168,82 al cap. 350 denominato “quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale”;

Di avere verificato che ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEEL che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEEL;

Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3° comma dell'art.184 del D.lg. Vo 267/2000;

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del TUEEL;

Visto il riscontro di contabilità ai sensi dell'art.183 comma 8, del TUEEL;

Si da atto della permanenza entro il limite di 1/5 dello stipendio in godimento.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Anna Provenzani il 23/02/2018

Il Capo Area  
domanti salvatore / ArubaPEC S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)